

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO
COMPETENTE

**Ex art 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 cpc con richiesta di
emissione di decreto inaudita altera parte e istanza di notifica per pubblici
proclami ai sensi dell'art. 151 cpc**

PER ANGELA ADA MESSINA C.F. [REDACTED] nata a Maglie
LE il 3.1.1971 e [REDACTED] rappresentata e
difesa dall'Avv. Chiara Nicolosi (NCLCHR89D66C351C; fax 0952501196;
chiara.nicolosi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'Avv. Luigia Tiziana
Lauricella (C.F. LRCLTZ75S54C351I; fax 0952501196;
tiziana.lauricella@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura rilasciata su foglio
separato e congiunto al presente atto con richiesta di ricevere le comunicazioni e
notificazioni all'indirizzo pec chiara.nicolosi@pec.ordineavvocaticatania.it e
tiziana.lauricella@pec.ordineavvocaticatania.it

**CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE
DI CATANIA** con sede in Via Mascagni n 52 Catania C.F. 80008730873 (pec
uspct@postacert.istruzione.it)

E NEI CONFRONTI DI **COCO CARMELA MARISA** c.f.

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] quale controinteressata

E CONTRO **BIANCA MARIA CINZIA** [REDACTED]

[REDACTED] (posizione in



graduatoria n 843) [REDACTED] quale
controinteressata

E contro **PEPE MARGHERITA GESSICA** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale
controinteressata

PREMESSO CHE

- L'odierna ricorrente in riassunzione depositava ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania avverso e per l'annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari meglio precisate in prosieguo, del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania n 11302 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio in data 1 agosto 2022 contenente le Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catania posto comune e sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e contro il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania n 14751 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio in data 26 agosto 2022 contenente le Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catania posto comune e sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024

- il ricorso era del seguente tenore:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE



SICILIA - CATANIA

RICORSO

con contestuale domanda cautelare ed istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

PER ANGELA ADA MESSINA C.F. MSSNLD71A43E815F nata a Maglie LE il 3.1.1971 e residente in Catania Via S G l'Arena n 149 C, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Nicolosi (NCLCHR89D66C351C; fax 0952501196; chiara.nicolosi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'Avv. Luigia Tiziana Lauricella (C.F. LRCLTZ75S54C351I; fax 0952501196; tiziana.lauricella@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto al presente atto con richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec chiara.nicolosi@pec.ordineavvocaticatania.it e tiziana.lauricella@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA con sede in Via Mascagni n 52 Catania C.F. 80008730873 (pec uspct@postacert.istruzione.it)

E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] quale

controinteressata

E CONTRO **BIANCA MARIA CINZIA**

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED] quale
controinteressata

E contro **PEPE MARGHERITA GESSICA** [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] quale
controinteressata

avverso e per l'annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari meglio precisate in prosieguo, del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania n 11302 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio in data 1 agosto 2022 contenente le Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catania posto comune e sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e contro il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania n 14751 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio in data 26 agosto 2022 contenente le Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catania posto comune e sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024



PRESUPPOSTI DI FATTO

Con Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 venivano disposte le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022 / 2023 e 2023 / 2024".

All'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza veniva disposto che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza.

All'art. 6 comma 4 della citata Ordinanza è statuito che "tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo".

Ed ancora. All'art. 7 comma 8 è previsto che "l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso, richiesto a norma della suddetta ordinanza, è escluso dalle relative graduatorie".

L'art. 8 comma 6 della predetta ordinanza "**in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici**



scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria".

L'odierna ricorrente inviava, in data 13 luglio 2022, istanza chiedendo l'inserimento del proprio nominativo all'interno delle graduatorie Provinciali per le Supplenze Scuole di II Grado essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Ordinanza anzidetta e ss mm¹.

L'istanza, dopo la compilazione della scheda anagrafica, prevede due sezioni:

- Sezione A 1 "*Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*" (compilata dalla ricorrente) ove la sig.ra Messina dichiarava di essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito in data 12 luglio 2022 presso l'Università degli Studi di Messina.

- Sezione A 2 "*dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria*" (non selezionata dalla ricorrente) . In particolare, venivano attribuiti 12 punti a coloro che erano in possesso di "*percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM*

¹ Numero protocollo della domanda: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8180973.13-07-2022



249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato".

La ricorrente ometteva, per mero errore dovuto anche alla poca chiarezza della domanda, di indicare, anche nell'area 2 come fatto nell'area 1, che il titolo posseduto era stato ottenuto presso l'Università di Messina superando una prova selettiva scritta ed orale essendo l'ammissione limitata numericamente.

La Sig.ra Messina avrebbe, invero, dovuto indicare nella sezione A 2 il possesso del titolo accademico ottenuto mediante prova selettiva a numero programmato e, per l'effetto, pienamente rientrante nei titoli di cui alla sezione A 2 con diritto a 12 punti in più.

Giova, sin da ora, precisare che il possesso del titolo de quo era presupposto necessario per la presentazione della domanda e, pertanto, sia a causa della genericità della domanda (non essendo indicato lo specifico titolo posseduto a differenza di altre tabelle pubblicate dal MIUR) sia a causa della essenzialità del possesso de quo per poter presentare la domanda, l'istante ometteva di precisare il titolo posseduto.

La valutazione delle istanze veniva svolta dall'Ufficio Ambito Territoriale² il quale provvedeva alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di

² come disposto dal proprio atto prot. n. 8731 del 15/06/2022



Catania, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 ed alla ripubblicazione in data 26 agosto 2022.

In seno alle predette graduatorie alla sig.ra Messina³ veniva riconosciuto un punteggio totale di 21,50 nettamente inferiore a quello che correttamente avrebbe meritato. Ed invero, al punteggio di 21,50 la Commissione avrebbe dovuto aggiungere 12 punti pari al titolo di specializzazione posseduto per un totale di 33,50⁴.

Il ricorso viene, in particolare, proposto per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE ART. 8 comma 6 ORDINANZA MINISTERIALE 112 DEL 6 MAGGIO 2022

Il Decreto Ministeriale contenente la pubblicazione delle graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della Provincia di Catania viola l'art. 8 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022.

³ Posizione 1694 in graduatoria del 1 agosto 2022 e 1693 nelle graduatorie ripubblicate del 26 agosto 2022.

⁴ Con il diritto di raggiungere la posizione 660!!!



In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della predetta ordinanza **"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"**.

Alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio totale di 21,50 che la collocava alla posizione n 1694 in graduatoria poi 1693 a seguito della ripubblicazione in data 26 agosto 2022.

Il punteggio è errato ove si consideri che la sig.ra Messina possiede il titolo riconosciuto dall'Università di Messina a seguito di prova selettiva orale e scritta con accesso a numero programmato.

L'indicazione del titolo posseduto - lo si precisa già al momento della presentazione della domanda - nell'area di competenza (A 2) avrebbe permesso alla Messina di ottenere un punteggio maggiorato di 12 punti per un totale di 33,50.

Orbene, è evidente come, applicando matematicamente i criteri dettati dalla stessa Ordinanza, la ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere un punteggio di soli 21,50 punti essendo in possesso di titoli tali da riconoscere un punteggio maggiore.

La corretta applicazione dell'art. 8 comma 6 avrebbe comportato la correzione dell'omissione (rectius errore materiale) posta in essere dall'esponente con conseguente assegnazione di un punteggio maggiore e migliore rispetto a quello erroneamente assegnato.



Ed invero, ai sensi della norma sopra richiamata, i Dirigenti Scolastici - ove venga accertata una difformità tra i titoli posseduti e quelli dichiarati - procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione del candidato a seconda dei casi.

Nella fattispecie in esame, il possesso del titolo di specializzazione era requisito essenziale per la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria e, pertanto, l'Ufficio Scolastico ben avrebbe potuto verificare il possesso del requisito o meno chiedendo un'integrazione alla ricorrente.

2. VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER OMISSIONE MATERIALE RINVENUTA NELLA DOMANDA EX ART. 6 COMMA 1 LETT. B) L. 241/90; VIOLAZIONE ART. 97 COST.;

In materia di concorsi pubblici, l'imprecisa indicazione nella domanda di partecipazione di requisiti essenziali per la presentazione della domanda dev'essere colmata dall'Amministrazione richiedendo all'interessato indicazioni più precise.

Sul punto si è recentemente espresso il T.A.R. Catania nella recente sentenza n. 2923/2021 del 24 settembre 2021 in un caso avente ad oggetto la mancata indicazione del rapporto di lavoro statuendo che l'Amministrazione, accortasi dell'incompleta indicazione della data di inizio dell'attività di lavoro svolta dal candidato, avrebbe dovuto attivare il "soccorso istruttorio" al



fine di consentire la correzione dell'omissione materiale rinvenuta nella domanda.

Nella sentenza sopra richiamata si legge: "(...) I motivi di ricorso articolati sub 3 e 4 possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che essi hanno come nucleo comune la mancata integrale valutazione del periodo di servizio svolto a favore dell'A.D.C., avendo la commissione preso in esame solo 4 mesi di tale attività lavorativa, a fronte dei 16 mesi effettivamente prestati dal ricorrente, seppur non precisamente specificati nella domanda di partecipazione. La censura risulta fondata (...) dal momento che l'imprecisa indicazione dell'anzianità maturata (il ricorrente aveva ommesso di digitare l'anno di inizio del rapporto di lavoro) avrebbe potuto e dovuto essere colmata dalla commissione tramite l'istituto del soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al concorrente, ovvero alla stessa azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del rapporto di lavoro. **L'applicabilità di tale istituto anche alle procedure concorsuali, al limitato scopo di correggere errori meramente materiali presenti nella documentazione prodotta dal candidato, è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2226/2021: "pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ove**



siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale"). È stato anche precisato (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198) che, se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi addirittura all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. Applicando le predette coordinate ermeneutiche, deve concludersi che l'amministrazione - accertasi della incompleta indicazione della data di inizio dell'attività di lavoro svolta dal candidato (...) avrebbe dovuto attivare il "soccorso istruttorio" al fine di consentire la correzione dell'omissione materiale rinvenuta nella domanda, peraltro espressamente sollecitata dal ricorrente stesso con apposita richiesta di revisione (...)."

Ed ancora.

Il TAR Campania, in un caso analogo, dopo aver confermato la propria competenza territoriale, stabiliva che la ricorrente incorreva nella compilazione della domanda in un mero errore materiale e pertanto la PA era tenuta a concederle il beneficio dell'errore scusabile, orientamento peraltro consolidato nella sezione che ha analizzato il caso "de quo"; non solo nel rispetto dei canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono guidare



l'azione delle PP.A.A. ma anche applicando gli ordinari canoni interpretativi degli atti giuridici. Nella sentenza de qua si legge: **“Se è vero che la domanda di partecipazione ad un concorso è un atto connotato da un rigido formalismo, nondimeno possono, anzi devono, trovare applicazione le ordinarie regole ermeneutiche degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al generale canone di buona fede (art. 1366 c.c.)**. La difesa della PA, sostenuta nella propria relazione e incentrata sulla 'rigidità' connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande, appare al TAR eccessivamente formale (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016), soprattutto perché Il MIUR resistente, aveva la possibilità di riconoscere l'errore "ictu oculi", poiché la domanda on line non appariva concludente con i titoli abilitativi posseduti dalla ricorrente” (Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5824/2016).

In materia di concorsi a pubblici impieghi, **l'Amministrazione deve provvedere a regolarizzare la documentazione presentata dai candidati nel caso in cui sia stato commesso un errore materiale nella compilazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva, in attuazione del principio di buon andamento amministrativo e secondo i canoni di buona fede**



nell'interpretazione degli atti giuridici (TAR Lazio n 2188/2017).

Il richiamo al soccorso istruttorio persegue non solo un fine di tutela del privato ma soprattutto di tutela dell'interesse pubblico come chiarito dalla pronuncia del **Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975.**

*"Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, **l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri***



errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In particolare, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta⁵ il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

ISTANZA CAUTELARE

Al fine di comprovare la sussistenza del fumus boni iuris si rimanda ai motivi di impugnazione sopra meglio specificati . Quanto al periculum in mora è evidente che, per effetto del punteggio assegnato alla ricorrente quest'ultima subisce un'evidente pregiudizio stante la

⁵ specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro



rilevante differenza di posizione con il riconoscimento o meno del possesso del titolo de quo.

Ed invero, l'eventuale assunzione di supplenti prima della definizione del presente giudizio potrebbe comportare un'evidente pregiudizio per l'istante.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati in parte qua l'ammissione con riserva della ricorrente del punteggio di 33,50 in seno alla graduatoria definitiva. Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di buon andamento dell'Amministrazione ex art 97 Cost.

Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile, si formula istanza affinché il Presidente delle sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C. OVVERO EX ART. 150
C.P.C.**



Infine, giova rappresentare che con il presente ricorso la sig.ra Messina rileva che, in virtù dei motivi sopra meglio specificati, avrebbe avuto diritto ad essere inserita nella posizione in graduatoria n 660 invece che 1694!

Conseguentemente sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso e degli ulteriori atti derivante dal rilevante numero dei controinteressati inseriti nella graduatoria che ci occupa.

Sulla scorta di tale difficoltà, l'istante formula ISTANZA Di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e dell'eventuale provvedimento autorizzativo mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dei predetti atti ex art. 151 c.p.c..

* * *

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, contrariis reiectis:

- in via cautelare sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ex art. 55 c.p.a.;
- autorizzare la notifica per pubblici proclami;
- nel merito annullare il provvedimento in quanto illegittimo per le motivazioni esposte accertando l'omissione materiale in cui è incorsa la ricorrente e, per l'effetto, riconoscere il possesso del titolo di specializzazione in capo alla sig.ra Messina e riconoscere il punteggio di 33,50.



- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con riserva di ogni e più ampia ulteriore deduzione, eccezione e/o difesa.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Catania 24 ottobre 2022

Avv. Chiara Nicolosi Avv. Luigia Tiziana Lauricella"

- Il procedimento veniva annotato al n RG 1830/2022 del TARS Catania e veniva definito con la sentenza n 3273/2022 del 16.12.2022 con ui IL TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente in favore del Tribunale di Catania Sezione Lavoro

- È precipuo interesse della ricorrente vedere pronunciato nel merito dal Giudice ritenuto competente l'accoglimento della propria domanda originariamente posta per le ragioni sopra esplicitate. In particolare, si riporta di seguito una disamina della posizione della ricorrente, dalla quale emerge che la stessa vantava in graduatoria un punteggio ampiamente sufficiente a raggiungere una posizione che garantisse l'assegnazione in graduatoria, e comunque superiore rispetto a quello riportato dai colleghi.

Alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio totale di 21,50 che la collocava alla posizione n 1694 in graduatoria poi 1693 a seguito della ripubblicazione in data 26 agosto 2022.



Il punteggio è errato ove si consideri che la sig.ra Messina possiede il titolo riconosciuto dall'Università di Messina a seguito di prova selettiva orale e scritta con accesso a numero programmato.

L'indicazione del titolo posseduto – lo si precisa già al momento della presentazione della domanda – nell'area di competenza (A 2) avrebbe permesso alla Messina di ottenere un punteggio maggiorato di 12 punti per un totale di 33,50.

Orbene, è evidente come, applicando matematicamente i criteri dettati dalla stessa Ordinanza, la ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere un punteggio di soli 21,50 punti essendo in possesso di titoli tali da riconoscere un punteggio maggiore.

La corretta applicazione dell'art. 8 comma 6 avrebbe comportato la correzione dell'omissione (rectius errore materiale) posta in essere dall'esponente con conseguente assegnazione di un punteggio maggiore e migliore rispetto a quello erroneamente assegnato.

Ed invero, ai sensi della norma sopra richiamata, i Dirigenti Scolastici – ove venga accertata una difformità tra i titoli posseduti e quelli dichiarati – procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione del candidato a seconda dei casi.

Nella fattispecie in esame, il possesso del titolo di specializzazione era requisito essenziale per la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria e, pertanto, l'Ufficio Scolastico ben avrebbe potuto verificare il possesso del requisito o meno chiedendo un'integrazione alla ricorrente.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Messina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al TAR Catania



RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Onorevole Tribunale di Catania, sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza
Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via cautelare sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ex art. 55 c.p.a.;
- autorizzare la notifica per pubblici proclami;
- nel merito annullare il provvedimento in quanto illegittimo per le motivazioni esposte accertando l'omissione materiale in cui è incorsa la ricorrente e, per l'effetto, riconoscere il possesso del titolo di specializzazione in capo alla sig.ra Messina e riconoscere il punteggio di 33,50.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato, la presente lite non soggiace a versamento alcuno, in quanto , il ricorrente versa nelle condizioni di Legge per l'esenzione.

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Sin da ora si produce la documentazione richiamata

Catania 10 marzo 2023

Avv Chiara Nicolosi

Avv Tiziana Lauricella

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso, **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione della graduatoria di cui in premessa;
- ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri partecipanti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;



-al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti partecipanti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura [ex art. 700c.p.c.; ndr] nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]*»;

-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fa

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c. AUTORIZZI la notificazione del ricorso nei confronti dei partecipanti contro interessati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza; b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata; c) Indicazione dei controinteressati,



genericamente individuati come «... i partecipanti attualmente contro interessati alla assegnazione definitiva»; d) Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Catania 10 marzo 2023

Avv Chiara Nicolosi

Avv Tiziana Lauricella

